



associazione nazionale allevatori suini

(Ente morale – D.P.R. N. 2031 del 23/12/1962)

# STATUTO

**Quale è risultato dopo le modifiche approvate  
con nota 33973/10/37/2008 del 18/11/2008  
della Prefettura di Roma**

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI**

#### **Art. 1**

L'Associazione Nazionale fra Allevatori di suini di razza Large White con sede in Bologna, legalmente costituita il 12 giugno 1957 e giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 2031 del 23 dicembre 1962 pubblicato in G.U. n. 72 del 15 marzo 1963, con decorrenza dal 10 dicembre 1963 ha assunto la denominazione di "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI ALLEVATORI DI SUINI" ed assume con il presente Statuto la denominazione di "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI SUINI", identificata anche con la sigla "ANAS".

L'Associazione Nazionale Allevatori Suini ha sede in Roma ed è regolata dal presente Statuto e dai regolamenti.

#### **Art. 2**

L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto non può distribuire utili ai soci, svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e all'estero e, con deliberazione dell'Assemblea, può costituire uffici staccati.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione è socia dell'Associazione Italiana Allevatori e può aderire ad Organizzazioni nazionali o internazionali aventi scopi affini o complementari nell'ambito della filiera suinicola.

#### **Art. 3**

L'Associazione si propone di promuovere e attuare le iniziative che possono contribuire al miglioramento, all'incremento, all'utilizzazione, alla valorizzazione tecnico-economica ed alla promozione dell'allevamento dei suini e dei prodotti da essi derivati.

#### **Art. 4**

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione:

- espleta il lavoro di miglioramento genetico, di conservazione e di coordinamento dei registri suini riproduttori ibridi mediante la tenuta del Libro genealogico, del Registro anagrafico della specie suina e dell'Albo Nazionale dei Registri dei suini riproduttori ibridi;
- promuove e gestisce qualunque attività di natura tecnica, scientifica, promozionale e commerciale utile allo sviluppo ed alla diffusione del materiale genetico selezionato;
- collabora con il Ministero competente in materia di suinicoltura, con gli altri Ministeri competenti, con le Amministrazioni pubbliche territoriali e con gli Enti interessati;
- tutela e rappresenta i soci per le attività ad essi affidate dalla normativa nazionale e comunitaria;
- indirizza e coordina le attività delle organizzazioni aderenti;
- partecipa, d'intesa con gli Enti economici e commerciali dei produttori agricoli, alla formazione di imprese, società, cooperative, associazioni, comitati, per la valorizzazione e la promozione dei prodotti suinicoli e derivati;
- effettua su incarico o delega dell'Amministrazione pubblica compiti connessi all'esecuzione di adempimenti relativi alla filiera suinicola;
- fornisce alle Organizzazioni Professionali Agricole, su loro richiesta, supporto per la realizzazione di accordi di filiera ed interprofessionali anche attraverso la partecipazione ad organismi interprofessionali.
- promuove accordi onde assicurare agli allevatori credito a basso costo per l'attuazione di iniziative legate alla produzione suinicola;
- promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici ed economici con Istituti di ricerca e di sperimentazione anche in collaborazione con l'AIA e d'intesa con altre organizzazioni del settore zootecnico ed agroalimentare e con le Amministrazioni pubbliche competenti;
- promuove, d'intesa ed in collaborazione con le Autorità competenti, l'organizzazione e l'attuazione dell'azione di profilassi e di lotta contro le malattie infettive della specie suinicola;
- progetta e promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità dei suini, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento suinicolo;
- può stipulare accordi ed intese di collaborazione con Organizzazioni nazionali ed estere;
- promuove ed organizza Congressi, Convegni, Riunioni, Fiere ed Aste in suinicoltura;

- favorisce la promozione, redazione e diffusione di stampa tecnica specializzata;
- esercita ogni altra funzione o compito utile al perseguimento delle finalità di cui al precedente art.3.

## **TITOLO II**

### DEI SOCI

#### **Art. 5**

Possono essere soci dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini:

- a. le Associazioni Allevatori con personalità giuridica, aderenti alla Associazione Italiana Allevatori, che annoverino tra i propri soci almeno un imprenditore agricolo allevatore professionale di suini, e che, ove possibile, abbiano istituito nel loro seno apposita sezione di allevatori di suini, a condizione che si tratti di enti di primo grado il cui ambito territoriale di competenza comprenda una o più province intere. In considerazione della particolare struttura dell'Associazione Regionale Allevatori della Sicilia, a detta Associazione viene riconosciuta, in deroga a quanto disposto dall'art. 12, ultimo capoverso, la rappresentanza unitaria dei Consorzi Provinciali Allevatori propri associati e soci dell'ANAS, nonché degli altri Enti ed Associazioni di allevatori del territorio regionale dei quali l'Associazione Regionale medesima avrà comunicato l'adesione in qualità di soci e che avranno essi stessi ottenuto l'adesione alla Associazione Nazionale Allevatori Suini;
- b. gli Enti ed Associazioni operanti nell'ambito della filiera suinicola con compiti che rientrano nelle finalità istituzionali dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini medesima.
- c. Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del D.Lgs del 27 maggio 2005, n.102.

#### **Art. 6**

Le Associazioni di allevatori di cui all'art.5, lettera a), che intendano associarsi devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini dichiarando di accettare incondizionatamente il presente Statuto.

Alla domanda deve essere allegato quanto segue:

- a. copia dell'atto costitutivo;
- b. copia dello Statuto;
- c. se del caso, copia del Regolamento della Sezione specializzata conforme ad uno schema tipo predisposto dall'ANAS;
- d. elenco dei soci suinicoltori iscritti all'Associazione Allevatori richiedente completo del numero di scrofe non iscritte al Libro genealogico o al Registro anagrafico, e del numero di suini destinati al macello appartenenti a ciascun socio.

Ogni Associazione socia è tenuta a rinnovare entro il mese di febbraio di ogni anno la comunicazione degli elenchi dei propri associati di cui al precedente punto d). Gli elenchi devono essere riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e devono essere verificabili.

Gli Enti e le Associazioni di cui all'art.5, lettera b) e le Organizzazioni di produttori di cui all'art.5, lettera c), che intendano associarsi devono inoltrare domanda al Comitato direttivo dell'Associazione Nazionale Allevatori Suini dichiarando di accettare incondizionatamente il presente Statuto.

Alla domanda deve essere allegato quanto segue:

- a. copia dell'atto costitutivo;
- b. copia dello Statuto;
- c. composizione degli organi sociali pro-tempore.

Ogni Organizzazione socia di cui all'art. 5, lettera c) è tenuta a comunicare entro il mese di febbraio di ogni anno il numero di suini commercializzati nell'anno solare precedente.

Sull'ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo. In caso di non accettazione, l'Associazione di allevatori di cui all'art.5, lettera a) ovvero l'Ente o l'Associazione di cui all'art.5, lettera b) ovvero l'Organizzazione di produttori di cui all'art.5, lettera c) interessata può entro trenta giorni dalla comunicazione presentare reclamo all'Assemblea che si pronuncia inappellabilmente.

## QUOTA D'ISCRIZIONE CONTRIBUTI ANNUALI

### Art. 7

Ogni Associazione aderente è tenuta a corrispondere all'Associazione Nazionale:

- a. una quota d'iscrizione "una tantum" dell'ammontare deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione di bilancio;
- b. una quota annua per ogni voto attribuito ai sensi dell'art. 8, dell'ammontare deliberato dalla Assemblea in sede di approvazione di bilancio. Tale quota dovrà essere versata nel primo trimestre di ciascun anno;
- c. contributi sociali integrativi per l'esercizio delle attività associative da fissarsi con le norme ed i criteri deliberati dall'Assemblea;
- d. eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere particolare approvati all'Assemblea.

## DIRITTI SOCIALI

### Art. 8

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi di cui al precedente art. 7.

I soci di cui all'art.5, lettera a) hanno diritto ad esercitare un numero di voti rapportato al proprio patrimonio suinicolo e pari alla somma dei voti calcolati applicando le tabelle 1 e 2 ai dati comunicati da ciascuno ai sensi dell'art.6, più i voti calcolati applicando la tabella 3 ai dati risultanti all'Ufficio centrale del Libro genealogico e del Registro anagrafico per l'anno solare precedente.

Ai fini del computo dei voti, l'Associazione Regionale Allevatori della Sicilia viene considerata come un'unica Associazione allevatori di primo grado di cui all'art.5, lettera a).

Tutti i soci di cui all'art.5, lettera b) hanno diritto ad esercitare un voto ciascuno.

I soci di cui all'art.5, lettera c) hanno diritto ad esercitare un numero di voti rapportato al numero di suini commercializzati nell'anno solare precedente in ragione di un voto ogni cinquantamila capi. In ogni caso il numero massimo complessivo di voti esercitabile da ciascun socio di cui all'art.5, lettera c) è pari a venti.

Tab. 1: Numero di scrofe non iscritte al Libro genealogico od al Registro anagrafico:

	Numero scrofe	Numero Voti
Fino a	500	1
"	1.000	2
"	2.500	3
"	5.000	4
Oltre	5.000	5

Tab. 2: Numero di suini destinati al macello:

	Numero Suini	Numero Voti
Fino a	5.000	1
"	10.000	2
"	25.000	3
"	50.000	4
Oltre	50.000	5

Tab.3: Numero di scrofe iscritte al Libro genealogico od al Registro anagrafico.

	Numero scrofe	Numero Voti
Fino a	50	1
"	100	2
"	200	3
"	300	4
"	400	5
"	600	6
"	800	7
"	1.000	8
"	1.250	9
"	1.500	10
"	2.000	11
Oltre	2.000	12

#### OBBLIGHI DEI SOCI

##### **Art. 9**

L'adesione all'Associazione comporta:

- a. l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi della Associazione;
- b. l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con il presente Statuto e con quanto deliberato dagli Organi dell'Associazione.
- c. l'astensione da qualunque azione o comportamento che possa arrecare danno o nocumento al patrimonio od all'immagine dell'Associazione;
- d. l'astensione da qualunque azione o comportamento che possa arrecare danno o nocumento al patrimonio od all'immagine di altri soci.

##### **Art. 10**

La qualità di associato si perde:

- a. per dimissioni, che devono essere comunicate all'Associazione mediante lettera raccomandata e che decorrono dal termine dell'esercizio sociale in corso;
- b. Per espulsione, dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- c. Per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Nei casi previsti dalla lettera a) il Comitato Direttivo prende atto delle dimissioni.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) la perdita della qualità di associato sarà deliberata con effetto immediato dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo e, nei casi previsti dalla lettera b), sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

La perdita della qualità di associato esclude qualunque restituzione di quote o contributi versati e qualunque diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **TITOLO III**

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

##### **Art. 11**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. la Giunta Esecutiva;
- d. il Presidente;
- e. il Collegio dei Sindaci;
- f. il Collegio dei Probiviri.

## DELL'ASSEMBLEA

### **Art.12**

L'Assemblea è composta dai soci, che intervengono alle riunioni in proprio o per delega.

I Presidenti delle Associazioni socie di cui all'art.5, lettera a) possono delegare un socio, preferibilmente allevatore di suini, della propria o di altra analoga Associazione Allevatori, qualora essi non intervengano personalmente.

I rappresentanti legali degli Enti e delle Associazioni socie di cui all'art. 5, lettera b) possono delegare un altro socio della propria organizzazione, qualora non intervengano personalmente.

La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto, anche trasmesso via fax o con posta elettronica certificata. La delega può essere scritta anche in calce all'invito dell'Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea medesima prima della riunione o all'inizio di essa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria, entro il mese di giugno, in via straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea è inoltre convocata entro 20 giorni dalla richiesta presentata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo di lettera raccomandata indirizzata ai soci ed ai componenti il Collegio dei Sindaci. Nel caso in cui l'ordine del giorno dell'Assemblea comprenda il rinnovo delle cariche, la convocazione deve essere fatta con identiche modalità almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposta di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni socio di cui all'art.5, lettera a), non può rappresentare in Assemblea più di un altro socio per delega.

### **Art. 13**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Fatti salvi i casi di seguito specificati, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Per le deliberazioni che comportano modifiche dello Statuto, nonché per l'esercizio delle azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo occorre, anche in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno il 67% dei voti totali nonché il voto favorevole del 75% dei presenti o rappresentati; per le deliberazioni relative allo scioglimento della Associazione, alla devoluzione del suo patrimonio ed alla nomina dei liquidatori, occorre il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

Si applica il sistema di votazione a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni riguardanti persone, l'elezione degli Organi sociali collegiali e comunque quando lo richieda la maggioranza dell'Assemblea.

Delle adunanze viene redatto su apposito registro il verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 14**

L'Assemblea in apertura, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano per età tra quelli presenti.

Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci, constatata la validità dell'Assemblea, la invita a nominarsi il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

### **Art. 15**

Spetta all'Assemblea:

- a. l'elezione dei membri elettivi del Comitato Direttivo e la determinazione del loro numero nei limiti indicati al successivo art. 16; l'elezione dei membri elettivi del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri;
- b. l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e della relazione sulla gestione del Comitato Direttivo, del bilancio di previsione e della relazione del Comitato Direttivo sull'andamento del settore suinicolo e sulle attività svolte e da svolgere;
- c. la determinazione, anche in forma forfetaria, delle quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente e dell'emolumento ai Sindaci;
- d. la determinazione delle quote e dei contributi di cui all'art.7;
- e. le deliberazioni sulla perdita della qualità di socio per i casi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10;
- f. le deliberazioni su eventuale adesione, fusione ed accordi con altre organizzazioni;
- g. le deliberazioni sulle eventuali modifiche del presente Statuto.

### **DEL COMITATO DIRETTIVO**

### **Art. 16**

L'Associazione è amministrata dal Comitato Direttivo, composto da un numero compreso tra gli 11 ed i 19 componenti, candidati eletti in Assemblea dai soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti di cui all'art. 7, più un membro di diritto nominato dall'Associazione Italiana Allevatori di cui all'art.2.

Le designazioni dei candidati elettivi devono pervenire all'ANAS almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea ed ogni socio può proporre al massimo due candidati, uno solo dei quali può venire eletto.

Le proposte di candidatura presentate dalle Associazioni socie di cui all'art.5, lettera a) devono riferirsi ad imprenditori allevatori di suini loro associati e vanno accompagnate dall'estratto di verbale della riunione della sezione suinicola, se costituita, dal quale risulti il parere di quest'ultima.

Il Comitato Direttivo predisporre un regolamento elettorale che viene approvato dall'Assemblea.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni. I componenti elettivi sono rieleggibili.

Alle sedute del Comitato Direttivo possono essere invitati a partecipare i rappresentanti dei Ministeri interessati ed altre persone di specifica competenza sugli argomenti all'ordine del giorno che il Presidente ritenga opportuno invitare.

Esplica le funzioni di Segretario del Comitato Direttivo il Direttore dell'Associazione e, in mancanza, altra persona designata dal Presidente.

### **Art. 17**

Il Comitato Direttivo provvede a:

- a. nominare nel proprio seno il Presidente ed un numero di Vice Presidenti compreso tra uno e tre;
- b. Nominare i membri elettivi della Giunta Esecutiva;
- c. deliberare sull'ammissione e sul recesso degli associati, a norma degli artt. 6 e 10, lettera a);
- d. proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 10, lettere b) e c);
- e. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f. deliberare sull'istituzione degli Uffici e sull'organico del personale dell'Associazione;
- g. determinare il trattamento economico del personale su proposta della Direzione dell'Associazione;
- h. assumere e licenziare il personale non dirigente su proposta della Direzione dell'Associazione;
- i. assumere e licenziare il personale dirigente;
- j. proporre all'Assemblea la misura delle quote e contributi di cui all'art. 7;
- k. amministrare il patrimonio sociale;
- l. predisporre i bilanci di esercizio, consuntivo e preventivo, la relazione sulla gestione, nonché la relazione sulle attività svolte e da svolgere che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- m. deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;

- n. esercitare ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea;
- o. nominare Commissioni di studio di particolari problemi, chiamando a farne parte persone specificamente competenti anche estranee al Comitato;
- p. adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di soci i cui associati abbiano con i loro comportamenti ed azioni recato danno o nocumento all'immagine dell'ANAS nei modi previsti da apposito regolamento da approvarsi in Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo può delegare le attribuzioni di cui alle precedenti lettere f), g), h), k) ed o) al Presidente, alla Giunta Esecutiva o ad uno o più dei Vice Presidenti determinando i limiti della delega.

#### **Art. 18**

Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno presso la Sede dell'Associazione o in altre località.

E' convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo, in sua assenza presiede il Vice Presidente più anziano per età tra gli intervenuti.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta di voti. Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale quello del Presidente.

I componenti elettivi del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato stesso, ovvero che siano impossibilitati a mantenere la carica per cause di forza maggiore, sono dichiarati decaduti dal medesimo Comitato Direttivo. Le loro cariche vengono assegnate a nuovi membri cooptati dal Comitato Direttivo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Ogni membro cooptato rimane in carica fino alla prima e più prossima Assemblea che deve provvedere all'elezione del sostituto.

Dell'adunanza del Comitato Direttivo è redatto verbale su apposito registro. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 19**

La carica di componente il Comitato Direttivo è gratuita. Ai membri del Comitato Direttivo ed al Presidente spetta una quota di rimborso spese anche in forma forfetaria, da fissarsi dall'Assemblea.

### DELLA GIUNTA ESECUTIVA

#### **Art. 20**

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai componenti del Comitato Direttivo eletti da quest'ultimo. Il numero di componenti è compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di sette. La Giunta Esecutiva svolge i compiti ad essa delegati dal Comitato Direttivo.

### DEL PRESIDENTE

#### **Art. 21**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce uno dei vicepresidenti espressamente delegato. Il Presidente assicura l'attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

## DELLA DIREZIONE

### **Art. 22**

La Direzione provvede all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici dell'Associazione della cui efficienza è responsabile.

Essa coordina l'attività della struttura dell'Associazione per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali, attuando le disposizioni date dal Presidente al quale sottopone i problemi, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore è segretario del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

## COLLEGIO DEI SINDACI

### **Art. 23**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Uno dei membri effettivi è designato dal Ministero competente per l'Agricoltura e la Zootecnia; gli altri due membri effettivi ed i due supplenti sono eletti dall'Assemblea tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.

I membri effettivi del Collegio Sindacale provvedono, in occasione della loro prima riunione, a nominare tra di essi il Presidente.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica, come il Comitato Direttivo, per il periodo indicato dall'art.16 e sono rieleggibili.

I supplenti subentrano in ordine di anzianità in caso di impedimento dei membri effettivi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge; controlla i dati del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Il Collegio dei Sindaci deve inoltre compiere la verifica dell'esistenza di cassa dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare, annualmente, l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione esaminando il relativo inventario.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Collegio dei Sindaci partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio consuntivo con la relazione sulla gestione del Comitato Direttivo con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea, per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea a norma dell'art. 15 ed in conformità alla normativa vigente.

## COLLEGIO DEI PROBIVIRI

### **Art. 24**

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra soci e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio del Collegio dei Probiviri e dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri di cui uno designato dalla Associazione Italiana Allevatori di cui all'art.2 e gli altri due eletti dall'Assemblea dei soci. Il Collegio dei Probiviri dura in carica, come il Comitato Direttivo, per il periodo indicato dall'art.16, ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### **TITOLO IV**

##### **PATRIMONIO-RICAVI ESERCIZIO-ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 25**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, comma a);
- b. dalle eccedenze attive della gestione annuale destinate alla costituzione di riserva.

Costituiscono componenti dell'attivo patrimoniale i mobili e immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

#### **Art. 26**

I ricavi di esercizio sono costituiti:

- a. dalle quote e dai contributi di cui all'art. 7 comma b), c) d);
- b. dai ricavi dell'attività condotta nell'ambito degli scopi statutari;
- c. da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri o da Enti pubblici non destinati a specifiche iniziative e forme di attività;
- d. da contributi di privati;
- e. dagli interessi sul patrimonio.

#### **Art. 27**

L'esercizio sociale ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio di esercizio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre, secondo quanto previsto dall'art.17 lettera l), all'Assemblea insieme alle relazioni sulla gestione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci. Ogni anno viene predisposto anche il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

##### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 28**

Le Associazioni di cui all'art.5, lettera a) che abbiano costituito una propria sezione suinicola il cui Regolamento non sia conforme al regolamento tipo di cui all'art.6, lettera c), hanno un anno di tempo dall'entrata in vigore del presente Statuto per adeguare il proprio Regolamento, pena la decadenza da socio deliberata ai sensi dell'art.10, lettera c).

#### **Art. 29**

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà destinato ad iniziative zootecniche di pubblica utilità di cui è competente a giudicare l'Amministrazione finanziaria dello Stato, di concerto con l'Amministrazione dell'Agricoltura.

**Art. 30**

In caso di controversia, è competente il Foro di Roma.

**Art. 31**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.